

Legge federale che introduce alcuni adeguamenti urgenti nell'imposizione delle imprese

del 23 giugno 2006

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 2005¹;
vista la decisione del Consiglio degli Stati del 14 marzo 2006²,
decreta:*

I

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'imposta federale diretta

Art. 20 rubrica

Principio

Art. 20a Casi speciali

¹ È considerato reddito da sostanza mobiliare ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1 lettera c anche:

- a. il ricavo della vendita di una partecipazione del 20 per cento almeno al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, con trasferimento dal patrimonio privato al patrimonio commerciale di un'altra persona fisica o di una persona giuridica, sempre che nei cinque anni dopo la vendita venga distribuita, con la collaborazione del venditore, sostanza non necessaria all'esercizio aziendale che esisteva già al momento della vendita e che già allora avrebbe potuto essere distribuita secondo il diritto commerciale; ciò vale per analogia anche quando, nell'arco di cinque anni, più partecipanti vendono in comune una tale partecipazione o vengono vendute partecipazioni per un totale di almeno il 20 per cento; la sostanza distribuita è se del caso tassata presso il venditore in procedura di recupero d'imposta secondo gli articoli 151 capoverso 1, 152 e 153;
- b. il ricavo del trasferimento di una partecipazione del 5 per cento almeno al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, dal patrimonio privato a quello commerciale di un'impresa di persone

¹ FF 2005 4241

² Boll. uff. 2006 S 106

³ RS 642.11

o di una persona giuridica in cui, dopo il trasferimento, il venditore o il conferente partecipa in ragione almeno del 50 per cento al capitale, per quanto il totale della controprestazione ricevuta superi il valore nominale della partecipazione trasferita; questa regola si applica per analogia anche nel caso in cui diversi partecipanti attuino il trasferimento in comune.

² Vi è collaborazione ai sensi del capoverso 1 lettera a quando il venditore sa o è tenuto a sapere che per finanziare il prezzo d'acquisto dalla società vengono prelevati mezzi a fondo perso.

Introdurre nella parte ottava, titolo quarto, capitolo 1 il seguente articolo:

Art. 205b Adeguamenti urgenti nell'imposizione delle imprese; retroattività

L'articolo 20a capoverso 1 lettera a si applica anche alle tassazioni dei redditi conseguiti negli anni fiscali dal 2001 in poi, non ancora passate in giudicato.

2. Legge federale del 14 dicembre 1990⁴ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 7a Casi speciali

¹ È considerato reddito imponibile della sostanza ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 anche:

- a. il ricavo della vendita di una partecipazione del 20 per cento almeno al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, con trasferimento dal patrimonio privato al patrimonio commerciale di un'altra persona fisica o di una persona giuridica, sempre che nei cinque anni dopo la vendita venga distribuita, con la collaborazione del venditore⁵, sostanza non necessaria all'esercizio aziendale che esisteva già al momento della vendita e che già allora avrebbe potuto essere distribuita secondo il diritto commerciale; ciò vale per analogia anche quando, nell'arco di cinque anni, più partecipanti vendono in comune una tale partecipazione o vengono vendute partecipazioni per un totale di almeno il 20 per cento; la sostanza distribuita è se del caso tassata presso il venditore in procedura di recupero d'imposta secondo l'articolo 53;
- b. il ricavo del trasferimento di una partecipazione del 5 per cento almeno al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, dal patrimonio privato a quello commerciale di un'impresa di persone o di una persona giuridica in cui, dopo il trasferimento, il venditore o il conferente partecipa in ragione almeno del 50 per cento al capitale, per quanto il totale della controprestazione ricevuta superi il valore nominale della parte-

⁴ RS 642.14

⁵ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).

cipazione trasferita; questa regola si applica per analogia anche nel caso in cui diversi partecipanti attuino il trasferimento in comune.

² Vi è collaborazione ai sensi del capoverso 1 lettera a quando il venditore sa o è tenuto a sapere che per finanziare il prezzo d'acquisto dalla società vengono prelevati mezzi a fondo perso.

Art. 72f Adeguamento della legislazione cantonale

¹ I Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni dell'articolo 7a per la data d'entrata in vigore di tali disposizioni.

² Da tale momento, l'articolo 7a si applica direttamente nel caso in cui il diritto fiscale cantonale contenga disposizioni ad esso contrarie.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Fatto salvo il capoverso 3, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ La cifra I numero 2 entra in vigore un anno dopo l'entrata in vigore della cifra I numero 1.

Consiglio degli Stati, 23 giugno 2006

Consiglio nazionale, 23 giugno 2006

Il presidente: Rolf Büttiker

Il presidente: Claude Janiak

Il segretario: Christoph Lanz

Il segretario: Ueli Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 12 ottobre 2006.⁶

² La cifra I numero 1 entra in vigore il 1° gennaio 2007.

³ La cifra I numero 2 entra in vigore il 1° gennaio 2008.

15 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁶ FF 2006 5279

